

Enti cooperativi: determinazione contributo biennale 2011/2012

Autore:

In: Diritto tributario

Con Decreto del 10 febbraio 2011 (pubblicato in G.U. n. 83 dell' 11/04/2012) il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito i parametri per il calcolo del contributo biennale 2011/2012, dovuto dagli enti cooperativi, come disposto dall'articolo 8 del D.L.C.P.S. n. 1577/47 e, per quanto riguarda le modalità di accesso e riscossione, dal D.M. 18 dicembre 2006

	Fasce e importo	Numero soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
a)	€. 280,00	fino a 100	fino a €. 5.160,00	fino a €. 75.000,00
b)	€. 680,00	da 101 a 500	da €. 5.160,01 a €. a €. 40.000,00	da €. 75.000,01 a €. 300.000,00
c)	€. 1.350,00	superiore 500	superiore a €. 40.000,00	da €. 300.000,01 a €. 1.000.000,00
d)	€. 1.730,00	superiore a 500	superiore a €. 40.000,00	da €. 1.000.000,01 a €. 2.000.000,00

e)	€. 2.380,00	superiore a 500	superiore a €. 40.000,00	superiore a €. 2.000.000,00
----	-------------	-----------------	--------------------------	-----------------------------

Per individuare la fascia di appartenenza l'ente cooperativo deve contestualmente possedere i parametri previsti nella tabella; nel caso in cui anche un solo parametro venisse superato l'ente è tenuto al pagamento del contributo indicato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

I parametri di riferimento devono essere rilevati al 31 dicembre 2010.

Cosa si intende per "fatturato"

Il fatturato corrisponde al "valore della produzione" di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile; nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato alle voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) ovvero alla lettera A2 e/o A4 dell'art. 2425 c.c.

I contributi indicati nella tabella devono essere aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale e del 30% per le cooperative sociali; gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi l'aumento del 50% non viene applicato nel caso in cui gli stessi non abbiano avviato o realizzato un programma edilizia.

Le cooperative edilizie di abitazione non assoggettabili a revisione annuale devono versare un contributo maggiorato del 10%, come disposto dall'art. 20, comma c) della legge n. 59/92.

Chi versa il contributo minimo

Gli enti cooperativi che hanno deliberato lo scioglimento entro il termine di pagamento del contributo 2011/2012 sono tenuti al versamento di €. 280,00.

Esonero dal pagamento

Gli enti iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011 sono esonerati dal versamento del contributo.

Gli altri enti cooperativi di nuova costituzione sono tenuti al versamento del contributo entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; i parametri di riferimento per la determinazione della fascia contributiva sono quelli rilevabili al momento dell'iscrizione al registro citato.

Modalità di riscossione

I contributi sono riscossi esclusivamente per tramite dell'Agenzia delle Entrate attraverso versamento su

modello F24 e utilizzando i seguenti codici:

Cod. 3010: contributo biennale;

maggiorazioni del contributo (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie);

interessi per ritardato pagamento

Cod. 3011: maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;

interessi per ritardato pagamento

Cod. 3014: sanzioni

I contributi di pertinenza delle Centrali Cooperative, dovuti dagli enti associati, sono riscossi dalle Centrali stesse.

Il contributo deve essere versato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel caso la cooperativa versi il contributo entro un mese dalla scadenza dovrà pagare una sanzione pari al 5% del contributo stesso, oltre che gli interessi di mora; se, al contrario, il versamento avviene oltre un mese dalla scadenza la sanzione dovuta sarà pari al 15% del contributo (D.M. 18 dicembre 2006 art. 4 comma 2 e art. 5).

TIPOLOGIA DI COOPERATIVE	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI
In liquidazione	nel caso lo scioglimento sia stato deliberato prima dell'uscita del decreto sono tenute al versamento del contributo minimo che, per il biennio 2011/2012, è pari ad €. 280

Sociali	le cooperative di cui alla legge n. 381/91 debbono versare un contributo maggiorato del 30%
Enti assoggettati a revisione annuale	gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 59/92 sono tenuti al versamento del contributo (nella fascia corrispondente) aumentato del 50%
Edilizia abitativa	devono versare un contributo maggiorato del 10%

Paola Chistoni

Dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali * - iscritta all'Albo Nazionale dei Revisori di Cooperative, abilitata a svolgere revisioni alle società cooperative dal 1996 e incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico per le revisioni ordinarie e straordinarie delle Cooperative sottoposte alla sua vigilanza.

* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

<https://www.diritto.it/enti-cooperativi-determinazione-contributo-biennale-20112012/>